

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 2025, n. 758

Parco naturale regionale “Lama Balice”: adozione dello Statuto dell’“Ente Lama Balice”, ai sensi della lettera c), comma 1, articolo 101 della legge regionale 31 dicembre 2024, n. 42.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l’Atto di Alta Organizzazione “M.A.I.A. 2.0”;
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta dell’Assessora all’Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza Ambientale, Parchi, Rischio industriale, Crisi industriali e Politiche di genere;

PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell’attestazione della regolarità amministrativa dell’attività istruttorie e della proposta, ai sensi dell’art. 6, co. 8 delle Linee guida sul “Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia”, adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374;

Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

DELIBERA

1. Di adottare, ai sensi della lettera c), comma 1, articolo 101 della legge regionale 31 dicembre 2024, n. 42, lo Statuto dell’“Ente Lama Balice”, allegato al presente provvedimento e sua parte integrante (allegato A).
2. Di demandare al Dirigente del Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità regionale gli adempimenti, per l’esatta esecuzione del provvedimento, inerenti la trasmissione dello statuto adottato agli enti locali territorialmente interessati per l’espressione dell’intesa.
3. Di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della Legge regionale n. 18/2023 e sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti della Giunta Regionale”.
4. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 sul sito web istituzionale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, Sottosezione di I livello “Provvedimenti”, Sottosezione di II livello “Provvedimenti dell’organo di indirizzo politico – Provvedimenti della Giunta Regionale”.

Il Segretario Generale della Giunta

NICOLA PALADINO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Parco naturale regionale "Lama Balice": adozione dello Statuto dell' "Ente Lama Balice", ai sensi della lettera c), comma 1, articolo 101 della legge regionale 42 del 31 dicembre 2024.

Viste:

- la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge Quadro sulle aree protette";
- la Legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 "Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia";
- la legge regionale 5 giugno 2007, n. 15 "Istituzione del parco naturale regionale Lama Balice";
- la legge regionale 31 dicembre 2024, n. 42 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025–2027 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2025)";
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale".

Premesso che:

- la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge Quadro sulle aree protette, agli articoli 22 e seguenti, detta la disciplina prevista per le aree naturali protette regionali;
- la Legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 "Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia", al comma 1 dell'articolo 1, stabilisce: "La Regione Puglia, in attuazione dei principi programmatici dello Statuto regionale, nonché dei principi generali della legge 6 dicembre 1991, n. 394, definisce con la presente legge le norme per l'istituzione e la gestione di aree naturali protette al fine di garantire e di promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale e ambientale della Regione";
- il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 19/1997 stabilisce: "1. La gestione della aree naturali protette è affidata, con riferimento alle dimensioni delle aree perimetrare, alle Province, alle Comunità montane, alla città metropolitana e agli enti locali, che la svolgono, di norma, tramite la costituzione di enti di diritto pubblico, a prevalente partecipazione provinciale, della Comunità montana, della città metropolitana e dell'ente locale, istituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale. (...)";
- la legge regionale 5 giugno 2007, n. 15 ha istituito il Parco naturale regionale "Lama Balice";
- il comma 1 dell'articolo 4 della legge istitutiva del Parco, nella sua versione originaria, prevede "1. Ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dell'articolo 9 della l.r. 19/1997 la gestione del parco naturale regionale "Lama Balice" è affidata ai Comuni di Bari e Bitonto e alla Provincia di Bari, che, a tal fine, stipulano una convenzione.";
- i Comuni di Bari, Bitonto e la Città Metropolitana di Bari hanno sottoscritto la predetta convenzione in data 01.08.2008, successivamente modificata in data 13.06.2013.

Preso atto che:

- il comma 1 lett. b) dell'art. 101, rubricato "Modifiche alla l.r. 15/2007", della legge regionale 31 dicembre 2024, n. 42 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025–2027 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2025)" prevede: "l'articolo 4 è sostituito dal seguente: "Art. 4 (Gestione) 1. La gestione del parco naturale regionale Lama Balice è affidata all'ente di diritto pubblico denominato Ente Lama Balice, istituito ai sensi della presente legge. 2. L'ente parco ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla

vigilanza della Regione. L'organizzazione interna dell'ente è disciplinata da apposito statuto nel rispetto delle previsioni della presente legge.”;

- il comma 1 lett. c) dell'art. 101 della suddetta legge regionale stabilisce, inoltre: “6. Lo statuto dell'ente di gestione è adottato con deliberazione della Giunta regionale, entro novanta giorni dalla costituzione dell'ente, ed è trasmesso agli enti locali territorialmente interessati per l'espressione dell'intesa. Acquisita l'intesa, ovvero decorso inutilmente il termine di trenta giorni per l'acquisizione dell'intesa, il Presidente della Giunta regionale approva lo statuto con proprio decreto.”

Rilevato che

- la Legge regionale 31 dicembre 2024, n. 42, pubblicata sul B.U.R.P. n. 13 straord. del 31/12/2024, ha introdotto con l'art. 242 disposizioni in materia di nomine e designazioni di competenza della Regione negli organi di indirizzo politico, di amministrazione attiva, consultiva e di controllo degli enti dipendenti dalla Regione, altri organismi di diritto pubblico o privato, comunque denominati, controllati, partecipati, vigilati o finanziati dalla Regione, prevedendo al co. 27 che, entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore, la Giunta regionale debba presentare al Consiglio uno o più disegni di legge di revisione delle normative vigenti in modo da uniformarle e renderle coerenti con le disposizioni dello stesso e che, fino alla revisione delle predette normative, le nomine e designazioni continuino a essere effettuate in conformità alle stesse;
- non sono state ancora approvate le disposizioni di adeguamento della l.r. 15/2007, nella parte relativa alle procedure di nomina degli organi del Parco, alle previsioni recate dal citato art. 242 della l.r. n. 42/2024 e, pertanto, lo Statuto è stato formulato in aderenza alle disposizioni della l.r. n. 15/2007 anche in relazione a tali modalità di nomina e si provvederà al suo adeguamento, ove necessario, a valle della successiva revisione della normativa da ultimo citata.

Considerato che in data 07.02.2025, giusta convocazione dell'Assessorato all'Ambiente prot. 0051134 del 30.01.2025, si è svolto un incontro tra i rappresentanti regionali e i rappresentanti del Parco naturale regionale Lama Balice, finalizzato alla condivisione dello schema di statuto previsto dalla norma su richiamata.

Visto l'articolo 23 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 secondo il quale: “1. Le funzioni amministrative regionali connesse all'attuazione della presente legge vengono espletate dall'Ufficio parchi e riserve naturali dell'Assessorato regionale all'ambiente. Sono compiti dell'Ufficio: a) la vigilanza sugli enti di gestione; b) il coordinamento delle iniziative e delle attività regionali volte al riconoscimento del patrimonio naturale e ambientale, ai fini della sua tutela e gestione; c) l'individuazione delle aree da destinare a protezione, anche sulla base delle proposte avanzate dalle amministrazioni interessate e a seguito del parere del Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 3 della presente legge; d) l'assistenza tecnico-amministrativa agli organi di gestione delle aree naturali protette; e) la promozione regionale di iniziative di informazione, di formazione, di educazione ambientale, specialmente nelle scuole d'obbligo, nonché di sensibilizzazione dell'opinione pubblica alla conoscenza e al rispetto del patrimonio naturalistico della Regione; f) la promozione di attività di tutela e di fruizione delle aree naturali protette per scopi scientifici, didattici e culturali; g) la promozione di attività produttive compatibili con l'ambiente naturale; h) la predisposizione di piani e programmi per l'accesso alle risorse finanziarie nazionali e comunitarie.”

Ritenuto:

- di adottare, ai sensi della lett. c), comma 1, articolo 101 della legge regionale 31 dicembre 2024, n. 42, lo Statuto dell'ente di diritto pubblico denominato “Ente Lama Balice”, avente la gestione

- dell'area naturale protetta Parco naturale regionale "Lama Balice", allegato al presente provvedimento e sua parte integrante (allegato A);
- alla luce di quanto sopra descritto e rappresentato, sussistere i presupposti di fatto e di diritto per demandare al Dirigente del Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità regionale gli adempimenti per l'esatta esecuzione del provvedimento mediante la trasmissione, ai sensi della lett. c), comma 1, articolo 101 della l.r. 42/2024, dello statuto adottato agli enti locali territorialmente interessati per l'espressione dell'intesa.

GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal decreto legislativo n. 196/2003, ed ai sensi del vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Esiti Valutazione di impatto di genere: Neutro

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta ulteriori implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, ai sensi dell'articolo 4 – comma 4 – lettera k) della L.R. 7/1997, si propone alla Giunta regionale:

1. Di adottare, ai sensi della lettera c), comma 1, articolo 101 della legge regionale 42 del 31 dicembre 2024, lo Statuto dell' "Ente Lama Balice", allegato al presente provvedimento e sua parte integrante (allegato A).
2. Di demandare al Dirigente del Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità regionale gli adempimenti per l'esatta esecuzione del provvedimento la trasmissione dello statuto adottato agli enti locali territorialmente interessati per l'espressione dell'intesa.
3. Di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della Legge regionale n. 18/2023 e sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione "Amministrazione Trasparente" - sottosezione "Provvedimenti della Giunta Regionale".
4. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 sul sito web istituzionale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella Sezione "Amministrazione Trasparente", Sottosezione di I livello "Provvedimenti", Sottosezione di II livello "Provvedimenti dell'organo di indirizzo politico – Provvedimenti della Giunta Regionale".

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 3, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374.

IL RESPONSABILE E.Q. "Adempimenti in materia di pianificazione e gestione delle aree naturali protette": arch. Enrico GRIFONI



ENRICO
GRIFONI

LA RESPONSABILE E.Q. "Gestione amministrativa aree protette e Rete Natura 2000": dott.ssa Valentina RUBINI



Valentina Rubini
29.05.2025 10:29:31
GMT+02:00

IL DIRIGENTE AD INTERIM del "Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità": ing. Giuseppe ANGELINI



Giuseppe Angelini
29.05.2025 11:15:54 GMT+02:00

IL DIRETTORE del "Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana": Ing. Paolo Francesco GAROFOLI



Paolo Francesco Garofoli
29.05.2025 11:30:56
GMT+00:00

L'Assessora all'Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza Ambientale, Parchi, Rischio industriale, Crisi industriali e Politiche di genere, avv. Serena Triggiani, ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

firma



SERENA TRIGGIANI
29.05.2025 14:21:23
GMT+02:00

**Allegato A****Statuto dell'Ente Lama Balice****Articolo 1- Costituzione dell'Ente, natura giuridica e finalità**

1. E' istituito l'"Ente parco regionale di Lama Balice" (di seguito denominato per brevità Ente parco) in attuazione dell'art. 101 della legge regionale 31 dicembre 2024, n. 42 (legge di stabilità 2025) che ha modificato la legge regionale 5 giugno 2007, n. 15 (Istituzione del parco naturale regionale Lama Balice).
2. L'Ente parco è ente di diritto pubblico con personalità giuridica, dotato di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, sottoposto alla vigilanza della Giunta della Regione Puglia.
3. L'Ente parco persegue le finalità e gli obiettivi ed esercita le attribuzioni previsti dalla L. 6 dicembre 1991, n. 394 (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia) e ss.mm.ii. e dalla L.R. n. 24 luglio 1997, n. 19 (Legge quadro sulle aree protette) e ss.mm.ii..
4. Il parco naturale regionale Lama Balice è un'area protetta i cui confini seguono il percorso naturale della lama nel territorio dei Comuni di Bari e Bitonto e che si sviluppa dalle pendici della murgia bitontina fino alla foce nel tratto di mare prospiciente la città di Bari. Il parco tutela l'ambiente, la biodiversità, gli ecosistemi, il paesaggio e il patrimonio storico e artistico del territorio, anche nell'interesse delle future generazioni.

Articolo 2 - Sede, identificazione e funzioni dell'Ente parco

1. La sede legale dell'Ente parco è individuata con deliberazione del Consiglio direttivo nel territorio del parco. Con provvedimento del Consiglio direttivo possono essere istituite altre sedi amministrative ed operative nell'ambito del territorio del parco.
2. L'Ente parco esercita la direzione, l'amministrazione e la gestione del parco, ne programma ed attua le attività e gli interventi necessari al conseguimento delle finalità istitutive previste dall'art. 2 della legge regionale 15/2007.
3. Per l'attuazione delle finalità del parco, l'Ente parco si dota del:
 - a. piano per il parco secondo quanto previsto dall'articolo 20 della legge regionale 19/1997;
 - b. piano pluriennale economico e sociale secondo quanto previsto dall'articolo 21 della legge regionale 19/1997;
 - c. regolamento del parco secondo quanto previsto dall'articolo 22 della legge regionale 19/1997.
4. L'Ente parco si identifica in tutti i suoi atti con la denominazione "Ente Parco Regionale di Lama Balice", con emblema e logo approvati dal Consiglio direttivo, di proprietà esclusiva. L'Ente parco ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione, emblema e logo ma può, con specifiche convenzioni, concederne a terzi, anche in forma onerosa, l'utilizzo in base al regolamento di cui all'art. 9 lett. g) del presente Statuto. L'uso della denominazione, emblema e logo può essere autorizzato dal Consiglio direttivo per iniziative, eventi o attività coerenti con i valori e le finalità dell'ente ed in ogni caso con specifico atto. L'utilizzo del logo può essere autorizzato ad uno stesso utilizzatore per non più di una volta nel corso di un anno e non dà diritto all'ottenimento di alcun contributo economico, materiale o strumentale, né di agevolazioni, prestazioni o benefici, diretti o indiretti, da parte dell'ente, salvo quanto espressamente previsto nell'atto autorizzativo e nella convenzione.

Articolo 3 - Area del Parco e competenza territoriale

1. Le competenze di gestione, tutela e valorizzazione dell'Ente parco attribuite dalla legge istitutiva sono esercitate nell'ambito territoriale di cui alla cartografia approvata e allegata alla legge istitutiva del parco. Nel rispetto della pianificazione territoriale e sovraordinata, il parco condivide con gli enti

territoriali forme di tutela anche nelle aree contigue, in coerenza con quanto previsto dall'art. 23 della l.r. n. 19/1997.

2. I confini del parco sono indicati, con relativo elaborato planimetrico, nel sito istituzionale dell'ente, raggiungibile alla pagina web: www.parcolumabalice.it, di proprietà esclusiva.

Articolo 4 - Organi dell'Ente

1. Sono organi dell'Ente parco:
 - a) il Presidente;
 - b) il Consiglio direttivo;
 - c) la comunità del parco di Lama Balice;
 - d) il revisore legale dei conti.
2. La durata degli organi è fissata dalla legge regionale.
3. La designazione e nomina degli organi avviene secondo criteri di professionalità, esperienza, onorabilità, rotazione e non cumulabilità degli incarichi, previa adozione di procedure pubbliche trasparenti e non discriminatorie di selezione nell'ambito delle quali sono assicurati gli adempimenti degli obblighi derivanti dalla normativa nazionale in materia di anticorruzione e trasparenza ed in particolare dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190). Nella composizione degli organi è rispettato il criterio della parità di genere.

Articolo 5 - Il Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'ente parco e ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva.
2. Il Presidente dell'Ente parco è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale nell'ambito di un elenco di almeno tre soggetti proposti dalla comunità del parco, in possesso di comprovate professionalità ed esperienza in materia di aree protette e biodiversità o di gestione amministrativa in strutture pubbliche o private. L'avvio della procedura di nomina è reso noto nel sito internet istituzionale della Regione e dell'Ente parco.
3. Per la nomina del Presidente si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013 in combinato disposto con l'articolo 242 della l.r. n. 42/2024.
4. Al Presidente spetta un compenso onnicomprensivo fissato con deliberazione di Giunta regionale, su proposta della struttura regionale competente in materia di parchi, d'intesa con la struttura regionale di raccordo con gli organismi partecipati, controllati o vigilati dalla Regione, secondo un criterio di proporzionalità che tiene conto delle dimensioni economico patrimoniali dell'ente, della sua complessità gestionale, nonché secondo criteri di coerenza con la qualità e quantità della prestazione richiesta, di omogeneità rispetto ad enti equivalenti per tipologia, funzioni, dimensioni e responsabilità gestionale, di rispetto delle specificità di settore e di trasparenza. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente comma sono a carico del bilancio dell'ente di gestione.
5. Se la Comunità del parco non indica i tre nominativi di cui al comma 1 nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina del Presidente dell'ente di gestione previo esperimento da parte della struttura regionale competente di una procedura pubblica, trasparente e non discriminatoria.

6. La carica di Presidente è esercitata in prima persona e non è delegabile. In caso di assenza prolungata o di impedimento, il Presidente è sostituito in tutte le sue funzioni dal Vice Presidente dell'Ente parco.

Articolo 6 - Le funzioni del Presidente

1. Il Presidente esercita le funzioni proprie di indirizzo politico amministrativo e quelle attribuitegli dalla legge o dal presente statuto nonché le funzioni delegategli dal Consiglio direttivo. In particolare:
 - a) partecipa ai lavori della Comunità del parco;
 - b) convoca e presiede il Consiglio direttivo, stabilendone l'ordine del giorno e dirigendone i lavori;
 - c) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e della Comunità del parco;
 - d) cura i rapporti istituzionali con la Regione, le amministrazioni statali, locali, le associazioni ed istituzioni private del territorio.
 - e) partecipa, in rappresentanza dell'Ente, ad accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge e alle conferenze di servizi.

Articolo 7 - Decadenza e revoca del Presidente

1. Il Presidente decade in caso di:
 - a) sopravvenuta incompatibilità e perdita dei diritti politici;
 - b) motivata mozione di sfiducia approvata all'unanimità da tutti i membri della Comunità del parco;
 - c) dimissioni della maggioranza dei componenti il Consiglio direttivo.
2. La Comunità del Parco, sentito obbligatoriamente il Consiglio direttivo, propone con atto motivato la revoca del Presidente in caso di persistente malfunzionamento dell'ente, reiterata violazione dei suoi obblighi o di accertamento di gravi responsabilità amministrative. La revoca è disposta con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

Articolo 8 - Il Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente che lo presiede e da n. 5 membri esperti in possesso di specifiche e qualificate competenze ed esperienze in materia di aree protette e biodiversità così designati:
 - a) due membri designati dalla comunità del parco;
 - b) un membro designato dalle associazioni di protezione ambientale previa intesa;
 - c) un membro designato dalle organizzazioni professionali agricole previa intesa;
 - d) un membro designato dall'assessore regionale competente in materia ambientale.
2. Le funzioni di componente del Consiglio direttivo non sono delegabili.
3. Il Consiglio direttivo è legittimamente insediato con la nomina della maggioranza dei suoi componenti.
4. Il Consiglio direttivo è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.
5. Per la nomina dei membri del Consiglio direttivo si applica la disciplina in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi di cui al d.lgs. 39/2013 in combinato disposto con l'articolo 242 della l.r.n. 42/2024.
6. Al vice Presidente e agli altri componenti del Consiglio direttivo spetta un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo, nell'ammontare fissato con deliberazione di Giunta regionale, su proposta della struttura regionale competente in materia di parchi d'intesa con la struttura regionale di raccordo con gli organismi partecipati, controllati o vigilati dalla Regione. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono a carico del bilancio dell'Ente parco. È vietata la corresponsione del gettone di presenza quando l'organo convocato non abbia raggiunto il numero legale.

7. Ove la comunità del parco non provveda a designare i membri del Consiglio direttivo nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, il Presidente della Giunta Regionale provvede in via sostitutiva previo esperimento di una procedura pubblica, trasparente e non discriminatoria.
8. La sostituzione in caso di dimissioni, decadenza, rimozione dei membri del Consiglio avviene con le stesse modalità di nomina, per il tempo residuo della carica.
9. I componenti restano in carica fino all'insediamento dei loro successori.
10. Il componente del Consiglio direttivo che fa registrare la propria assenza in tre sedute consecutive di Consiglio direttivo, regolarmente convocate, decade automaticamente.

Articolo 9 - Le funzioni del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali dell'Ente parco ed emana le direttive generali per l'azione amministrativa. In particolare:
 - a) elegge tra i suoi componenti il vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;
 - b) individua la sede legale dell'Ente parco nel territorio del parco ed approva l'emblema e il logo dell'Ente;
 - c) delibera il programma annuale e pluriennale dell'ente, il bilancio di previsione con i relativi piani e programmi, il bilancio di esercizio, conto consuntivo;
 - d) adotta gli strumenti di pianificazione e programmazione previsti dagli articoli 20 e 21 della l.r. 19/1997;
 - e) adotta, previo parere della Comunità del parco, il regolamento dell'Ente parco ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lett. d) della l. n. 394/1991 e lo trasmette al Presidente della Giunta regionale per l'approvazione;
 - f) attribuisce l'incarico di direttore dell'Ente parco, gli assegna gli obiettivi e ne valuta i risultati;
 - g) adotta i regolamenti di organizzazione, di contabilità e del personale in conformità alla normativa vigente e gli altri regolamenti volti a disciplinare specifiche attività tra cui quello previsto dall'art. 2 comma 4 per disciplinare la concessione a terzi, anche in forma onerosa, dell'uso della denominazione, emblema e logo dell'Ente parco;
 - h) esprime i pareri di competenza dell'organo politico; può delegare ad uno o più dei suoi componenti compiti specifici per singoli affari, per settori di attività ovvero relativi all'esecuzione di iniziative finalizzate alla realizzazione degli scopi dell'ente di gestione;
 - i) può avvalersi di consulenti per problemi specifici nei settori di attività dell'Ente parco se e per quanto consentito dalla normativa vigente in materia di incarichi e consulenze esterne;
 - j) assume tutti gli altri provvedimenti ad esso demandati dalle leggi regionali o dallo statuto dell'ente.
2. Il Consiglio direttivo delibera validamente a maggioranza dei presenti.

Articolo 10 - Modalità di funzionamento del Consiglio direttivo

1. L'attività del Consiglio direttivo è collegiale; le sue sedute non sono pubbliche.
2. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente dell'Ente parco ogni qualvolta lo ritenga necessario o, in sua assenza od impedimento, dal vice-Presidente. Il Consiglio direttivo, inoltre, è convocato su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi membri.
3. Le convocazioni sono disposte con posta elettronica almeno 48 ore prima della riunione.
4. Ordinariamente, il Consiglio direttivo si riunisce presso la sede dell'Ente parco.
5. Il Consiglio è validamente riunito quando è presente oltre la metà dei suoi componenti.
6. Le sedute del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente, o in caso di sua assenza od impedimento, dal vice-Presidente. In caso di contestuale assenza o impedimento del Presidente e del vice-Presidente, il Consiglio direttivo è presieduto dal membro presente più anziano di età.

7. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del Presidente. L'adozione delle modifiche statutarie, del regolamento del Parco, del piano del Parco e dei piani di gestione, del bilancio e del conto consuntivo richiede in ogni caso la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Consiglio.
8. Il Direttore assiste alle riunioni del Consiglio svolgendovi le funzioni di Segretario, coadiuvato, ove necessario, da altri funzionari dell'ente. Possono inoltre essere ammessi alle sedute, per le parti di rispettiva competenza e per il tempo strettamente necessario, anche dipendenti, collaboratori o consulenti esterni all'ente.
9. Alle riunioni del Consiglio direttivo può partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante dei soggetti iscritti all'albo di cui al comma 1 dell'art. 5 *sexies* introdotto dall'art. 101 della legge regionale 42/2024, di modifica della legge istitutiva, al fine di contribuire alla definizione e alla programmazione delle attività e delle iniziative da svolgere autonomamente e in affiancamento al personale dell'area protetta.
10. Il verbale delle riunioni del Consiglio direttivo viene sottoscritto da tutti i partecipanti alla seduta e dal segretario.
11. Le deliberazioni adottate dal Consiglio direttivo vengono sottoscritte dal Presidente della seduta e dal Direttore.
12. Le deliberazioni del Consiglio sono affisse all'Albo dell'Ente parco e i relativi elenchi sono contestualmente trasmessi agli Enti Locali della Comunità del Parco per la pubblicazione ai rispettivi Albi pretori, oltre ad essere pubblicati sul sito istituzionale del Parco.

Art. 10 bis - Scioglimento del Consiglio direttivo

1. La Comunità del parco e il Presidente dell'Ente parco propongono alla Regione lo scioglimento del Consiglio direttivo per grave e persistente violazione delle norme di legge, del presente Statuto e dei regolamenti e quando sia manifestamente in condizione di non funzionare.

Articolo 11 - La Comunità del parco di Lama Balice

1. Per il parco Lama Balice è costituita la Comunità dell'area protetta.
2. La Comunità di Lama Balice è costituita dal Sindaco della Città Metropolitana di Bari e dai sindaci dei comuni nei cui territori sono ricomprese le aree del parco e le aree contigue.
3. La Comunità del parco è organo di indirizzo consultivo e propositivo dell'Ente gestore che esercita le competenze e le funzioni attribuitele dalla legge regionale. Essa esprime parere obbligatorio sul piano per il parco, sul regolamento del parco, sul bilancio di previsione e sul bilancio di esercizio.
4. La Comunità del parco ha sede presso l'Ente parco.
5. Ciascun componente rappresenta in seno alla Comunità gli interessi collettivi dell'Ente di appartenenza.

Articolo 12 - Disciplina e funzionamento della Comunità del parco di Lama Balice

1. La Comunità del parco è convocata e presieduta dal Sindaco della Città Metropolitana di Bari, che stabilisce l'ordine del giorno e ne coordina i lavori.
2. Le convocazioni sono valide se stabilite almeno 48 ore prima della riunione.
3. Ordinariamente la Comunità del parco si riunisce presso la sede dell'Ente parco, oppure, in via subordinata, presso la sala Giunta della Città Metropolitana di Bari.
4. La seduta è validamente costituita alla presenza dei sindaci dei Comuni rientranti nel parco.
5. Le deliberazioni della Comunità del parco sono valide se approvate all'unanimità dei presenti e sono sottoscritte dal Presidente della seduta e dal Direttore.
6. Il Direttore assiste alle riunioni della Comunità del Parco svolgendovi le funzioni di Segretario. Il Presidente dell'Ente parco è invitato a partecipare alle riunioni della Comunità del parco, senza diritto

di voto. La Comunità, a maggioranza, può decidere di invitare i soggetti che ritenga opportuno per una migliore efficacia ed efficienza nello svolgimento dei propri compiti istituzionali.

7. Il verbale delle riunioni della Comunità del parco è sottoscritto da tutti i partecipanti alla seduta e dal segretario.
8. Per il proprio funzionamento la Comunità si avvale della struttura organica dell'Ente Parco, salvo diversi accordi tra l'Ente parco stesso e gli Enti membri della Comunità.

Articolo 13 - Il revisore legale dei conti

1. Il revisore legale dei conti effettua il controllo contabile sugli atti dell'ente di gestione ai sensi delle disposizioni di legge vigenti ed effettua le verifiche di cassa. Il revisore vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e ne riferisce al Consiglio direttivo. Redige la relazione al bilancio di previsione e al bilancio di esercizio.
2. Il revisore legale dei conti è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, nel rispetto dell'articolo 242 della l.r.n. 42/2024, tra i revisori contabili iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e che abroga la direttiva 84/253/CEE). Si applicano le norme in tema di insussistenza delle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2397 e seguenti del c.c. e sull'assenza di situazioni di conflitti di interesse.
3. Al revisore spetta un compenso annuo onnicomprensivo stabilito con deliberazione della Giunta regionale, su proposta della struttura regionale competente in materia di parchi d'intesa con la struttura regionale di raccordo con gli organismi partecipati, controllati o vigilati dalla Regione, in misura percentuale rispetto all'importo complessivo spettante al Presidente dell'ente di gestione sulla base dello specifico ruolo e della responsabilità che tale organo in composizione monocratica riveste nell'ente. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono a carico del bilancio dell'ente parco.

Articolo 14 - Direttore dell'Ente parco

1. Al Direttore compete la gestione dell'Ente parco, la realizzazione del Piano per il Parco e il coordinamento dei provvedimenti attuativi dell'Ente parco, nel rispetto degli indirizzi formulati dal Presidente e dal Consiglio direttivo; il Direttore esercita le competenze attribuite per legge al personale dirigente degli enti locali, con l'autonomia ad esso riservata e, in particolare:
 - a) attua le deliberazioni e gli indirizzi del Consiglio direttivo assicurando l'imparzialità, l'economicità, l'efficienza, il buon andamento e la trasparenza dell'attività amministrativa;
 - b) dirige, coordina e controlla le attività dell'Ente parco e quelle inerenti alla organizzazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali;
 - c) svolge le funzioni di segretario del Consiglio direttivo e della Comunità del parco;
 - d) propone agli organi di direzione politica i programmi attuativi degli obiettivi stabiliti, stimandone le risorse necessarie e curandone l'attuazione;
 - e) predisporre la proposta di bilancio di previsione e bilancio di esercizio e conto consuntivo, sui quali il revisore legale dei conti è tenuto ad esprimere parere;
 - f) cura la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo di cui all'art. 16 nonché le procedure finalizzate alla individuazione del rappresentante delle Associazioni;
 - g) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto dell'Ente o comunque compresa nella sua sfera di competenza, necessaria per la gestione dell'Ente.
2. Il Direttore adotta tutti gli atti amministrativo-gestionali e tecnici dell'Ente parco, ivi compresi i nulla osta, i pareri e le autorizzazioni di cui all'art. 17, ed è responsabile della tutela e della conservazione

dell'Ente Parco; vigila sulle attività che si svolgono all'interno dello stesso sovrintendendo anche all'accertamento di eventuali abusi edilizi o modificazioni al territorio ed è obbligato a trasmettere alle competenti Autorità (giudiziarie e/o amministrative) rapporti - denunce sulle violazioni di legge o di regolamenti interessanti il Parco dei quali egli venga a conoscenza, informandone anche la struttura regionale competente in materia di parchi e tutela della biodiversità.

3. Il Direttore sottoscrive, nelle vesti di segretario, i verbali delle sedute del Consiglio direttivo, della Comunità del parco e le deliberazioni adottate dai predetti organi.
4. Nell'ambito della sfera gestionale, il Direttore partecipa alle attività di pianificazione territoriale e di coordinamento in materia di aree protette.
5. Il Direttore è responsabile della costituzione, tenuta ed aggiornamento dell'Albo delle Associazioni di cui all'art. 5 sexies della legge regionale istitutiva come modificata dall'art. 101 della legge regionale 31 dicembre 2024, n. 42.
6. Il Regolamento di organizzazione prevede idonee forme per la sostituzione del Direttore in caso di assenza temporanea e vacanza.
7. Il Direttore viene reclutato previo esperimento di procedura selettiva ad evidenza pubblica. In esito alla conclusione della procedura di reclutamento di cui al comma precedente, il Consiglio direttivo nomina il Direttore dell'Ente parco con propria deliberazione.
8. Il Presidente del parco stipula con il direttore nominato un contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni e non inferiore a due, ed è rinnovabile per una sola volta per la medesima durata del contratto iniziale previa valutazione dei risultati conseguiti. Il contratto deve prevedere i casi di rescissione e risoluzione.
9. L'incarico di Direttore dell'ente di gestione è attribuito a tempo pieno a persona in possesso dei requisiti di cui al comma 10.
10. Il Direttore deve essere in possesso di specifica specializzazione professionale, culturale e scientifica, desumibile dalla formazione universitaria e dall'aver ricoperto ruoli dirigenziali apicali per almeno un quinquennio in enti od aziende pubbliche o private, oppure dal possesso di qualificate esperienze professionali di rilevanza assimilabile, debitamente documentate. L'incarico di Direttore è incompatibile con ogni altro ufficio e con ogni attività professionale ed economica svolta all'interno dell'area protetta e dell'area contigua del Parco.
11. Il trattamento economico onnicomprensivo è determinato nell'atto di nomina con riferimento ai dirigenti regionali di ruolo.
12. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono a carico del bilancio dell'Ente parco.

Articolo 15 - Personale dell'ente parco

1. L'organico dell'Ente parco, tenuto conto delle esigenze di contenimento dei costi, è costituito da una dotazione di personale per le finalità di funzionamento essenziale. L'organico è formato da personale comandato dalla Regione, dalla Città metropolitana o dai comuni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco e le aree contigue, oppure trasferito per mobilità o, in via residuale, assunto assicurando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e delle norme sul reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni.
2. Per le attività manutentive, specifiche per la tutela e conservazione degli habitat, delle specie e dell'ecosistema agricolo-forestale, prevalente in area parco, è consentito l'impiego di manodopera e di personale tecnico con contratti a tempo determinato e indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo - forestale.

3. La Giunta regionale determina la dotazione minima, ivi inclusa la figura del direttore, dell'organico necessario al funzionamento essenziale dell'area protetta.

Articolo 16 - Promozione della cittadinanza attiva

1. Al fine di promuovere la partecipazione dei cittadini, singoli o in forma associata, alla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale del parco, è prevista la costituzione di un Albo, di cui all'art. 5 sexies della legge regionale istitutiva come modificata dalla legge regionale 31 dicembre 2024, n. 42 art. 101, al quale possono iscriversi le associazioni di promozione sociale e i singoli cittadini che intendono, in forma volontaria, prestare attività o assumere iniziative di collaborazione, di pubblicizzazione e di sensibilizzazione riguardo alla conoscenza, valorizzazione e conservazione degli ambienti naturali dell'area protetta. L'Albo è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, con relativi aggiornamenti, con cadenza di una volta all'anno solare.
2. Le associazioni iscritte nell'Albo nominano, previa autonoma intesa, un rappresentante che partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo di cui al comma 9 dell'art. 10 al fine di contribuire alla definizione e alla programmazione delle attività e delle iniziative da svolgere autonomamente e in affiancamento al personale dell'area protetta.
3. L'Ente parco garantisce la più ampia partecipazione degli enti e delle associazioni del territorio interessate, promuovendo incontri periodici e pubblicizzando i suoi programmi di attività. Alle riunioni del Consiglio direttivo, può partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante dei soggetti iscritti all'albo di cui al comma 1 al fine di contribuire alla definizione e alla programmazione delle attività e delle iniziative da svolgere autonomamente e in affiancamento al personale dell'area protetta".

Articolo 17 - Nulla osta dell'Ente parco

1. Il rilascio di concessioni e autorizzazioni relative a interventi, impianti e opere ricadenti all'interno del Parco Naturale Regionale "Lama Balice" è subordinato al preventivo nulla osta dell'Ente parco.
2. Il rilascio di nulla osta, di pareri e autorizzazioni dell'Ente parco è subordinato alla verifica della conformità delle opere o interventi o attività, da realizzare o svolgere, con il piano territoriale e con il regolamento del parco ovvero in ogni caso, in assenza di questi, della compatibilità con le finalità di cui all'articolo 2 e nel rispetto dei divieti di cui dell'articolo 3 della legge istitutiva.
3. In ogni caso, l'ente trasmette il provvedimento rilasciato a norma del comma 3, art. 3, legge regionale 14 giugno 2007, n. 17, alla struttura regionale competente in materia di parchi e tutela della biodiversità che esercita le funzioni di vigilanza secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

Articolo 18 - Sorveglianza del territorio

1. L'Ente di gestione esercita le funzioni di sorveglianza sulle aree del parco nelle forme previste dall'articolo 24 della legge regionale 19/1997, ferme le competenze del Direttore dell'Ente parco di cui all'art. 14 comma 2.

Articolo 19 - Vigilanza della Regione

1. La vigilanza sull'ente parco è esercitata dalla Regione in conformità alle norme regionali vigenti attraverso la struttura competente in materia di parchi e tutela della biodiversità con il supporto e la collaborazione della struttura regionale di raccordo con gli organismi partecipati, controllati o vigilati dalla Regione.
2. La Giunta regionale, oltre allo statuto, alla dotazione organica, agli strumenti di pianificazione e programmazione e al regolamento del parco previsti dalla l.r. 19/1997, approva il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio dell'ente, che deve essere corredato del parere del collegio dei revisori dell'ente.

3. In caso di persistenti, gravi e ripetute violazioni di legge, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, è disposto lo scioglimento del Consiglio direttivo e/o la rimozione del Presidente dell'Ente parco.
4. Il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto nomina un commissario straordinario, il quale gestisce l'Ente stesso sino alla ricostituzione dei nuovi organi, che deve avvenire entro un anno dallo scioglimento.

Articolo 20 - Norme di gestione finanziaria e contabile

1. Il regolamento di contabilità e finanza dell'Ente Parco disciplina le attività di programmazione, previsione, gestione, rendicontazione finanziaria, gestione patrimoniale, l'attività di controllo interna, l'attività contrattuale, le convenzioni, nonché criteri e modalità per l'erogazione di indennizzi, contributi, sussidi, incentivi a carico e a favore dell'Ente parco nonché i procedimenti per la gestione delle entrate e delle spese in modo da assicurare che l'attività amministrativa sia conforme alla legge e a criteri di economicità, efficacia, efficienza, trasparenza, imparzialità e pubblicità, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.
2. Il regolamento di contabilità e finanza è adottato dal Consiglio direttivo ed è trasmesso alla Regione per l'approvazione.

Articolo 21 - Entrate dell'Ente parco

1. La Regione, la Città metropolitana e i comuni nei cui territori sono ricomprese le aree del parco e le aree contigue contribuiscono al bilancio economico dell'Ente con una quota determinata annualmente dal Consiglio direttivo sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione di intesa con gli enti territoriali interessati.
2. Oltre alle somme di cui al comma 1, costituiscono entrate dell'Ente parco da destinare alle finalità istitutive:
 - a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato, della Regione, di Enti locali e altri enti pubblici interessati;
 - b) i contributi e i finanziamenti destinati a specifici progetti;
 - c) i proventi delle sanzioni amministrative;
 - d) le erogazioni, corrispettivi o contributi disposti a qualsiasi titolo da enti o da organismi pubblici;
 - e) le erogazioni, corrispettivi o contributi disposti a qualsiasi titolo da privati;
 - f) diritti e canoni riguardanti l'utilizzazione dei beni mobili ed immobili appartenenti al parco o dei quali esso abbia la gestione;
 - g) i corrispettivi per i diritti di istruttoria per il rilascio dei pareri;
 - h) ogni altro provento derivante dalle attività dell'Ente parco.
3. Il programma annuale delle attività con proiezione triennale è una sezione della relazione illustrativa del bilancio preventivo ed evidenzia la coerenza con il bilancio preventivo, con il perseguimento delle finalità istitutive dell'area protetta, con gli atti di indirizzo emanati dalla Giunta Regionale in materia di aree protette e biodiversità e con le previsioni del piano per il parco, ove approvato.

Articolo 22 - Norme transitorie e finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si fa rinvio alle disposizioni della l.r. 19/1997 e, ove compatibili, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
2. Fino all'insediamento degli organi di cui all'articolo 5 della presente legge la gestione del parco naturale regionale "Lama Balice" continua ad essere assicurata nelle forme e con le modalità previste dalla convenzione stipulata.